



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;**

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt. 168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che **il comune di Pimentel**, di seguito per brevità denominato **il Comune**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, il Comune sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sindaco Dott.ssa Alessandra Corongiu e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

Il Comune consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune, che opera nel settore della Pubblica Amministrazione, e che ha sede in Pimentel, Via Zanardelli tel. 070/98004108; fax 070/9800340; e mail pimentel.sociale@tiscali.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Salvaguardia, cura e manutenzione degli spazi verdi pubblici e decoro urbano;
- Servizio di supporto in occasione di manifestazioni o attività culturali organizzate dall'Amministrazione comunale;
- Pulizia di sentieri e strade comunali;
- Assistenza e collaborazione nelle attività degli uffici comunali;
- Igiene urbana.

Precisa inoltre che **il Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune, che consente a **n. 1 soggetto di eseguire contemporaneamente** la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 4 soggetti nell'arco dell'anno, individua nell'Assistente sociale la persona incaricata** di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **il Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale

dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **Il Comune** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **al Comune** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **del Comune** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **del Comune**.

Art.8

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il Direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **il Comune**.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della

Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 30 settembre 2015

Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette

Il Sindaco del comune di Pimentel
Dott.ssa Alessandra Corongiu

Il Dirigente dell'UEPE
Dott.ssa Rossana Carta